

31/10/2024

Cerca
RICERCA AVANZATA

La Cassazione annulla le condanne di primo grado e d'appello all'imputato erroneamente dichiarato irreperibile e assente

La Suprema Corte bacchetta il P.M., il Tribunale e la Corte d'Appello che avevano erroneamente considerato irreperibile e assente un imputato, nonostante risultasse dalle banche dati delle forze di polizia e della motorizzazione civile trasferito per lavoro in Qatar, e del quale si conoscevano indirizzo all'estero e utenza telefonica estera, sulla quale era stato anche ripetutamente raggiunto dalla polizia giudiziaria.

di Leonardo Filippi - Professore ordinario di diritto processuale penale

Cass. pen., sez. I, ud. 9 luglio 2024 (dep. 30 ottobre 2024), n. 40119



Il principio di diritto affermato

La sentenza afferma un principio di civiltà giuridica e cioè che **l'imputato può essere processato solo se è stato informato del processo a suo carico** perché nessuno può essere giudicato a sua insaputa.

La *vocatio in ius* è infatti il presupposto per l'esercizio del diritto di difesa ed è quindi la **"garanzia minima"** del "giusto processo", prevista dagli artt. 111 e 24, comma 2, Cost., così come dell'"equo processo" ex artt. 6 Conv. e.d.u. e 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici ed è implicitamente riconosciuto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Di conseguenza l'omessa citazione dell'imputato è il vizio più grave del processo ed è causa di nullità assoluta e insanabile, ex art. 179, comma 1, c.p.p.

La vicenda processuale

L'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. e poi il decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale e alla Corte d'appello erano stati notificati dal P.M. al difensore d'ufficio, sull'**erroneo presupposto che la persona sottoposta alle indagini fosse irreperibile**, perché tale era stato dichiarato dallo stesso P.M. con decreto di irreperibilità **nonostante le**

Cass. pen., sez. I, ud. 9 luglio 2024 (dep. 30 ottobre 2024), n. 40119